

Il sistema dei controlli in Regione Lombardia

Milano, 26 giugno 2014



Accordo Stato Regioni e PPAA
per la programmazione e
organizzazione controlli
siglato il 29.10.2009
(GU 7.12.2009)



Livello centrale:

AC/MS, corpo ispettivo centrale (circa 10 persone), USMAF, NAS, ISPESL, Agenzie Dogane e NOE

Livello territoriale:

le Regioni e PPAA individuano l'AC per i Controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo



In Regione Lombardia



- 2

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 29 aprile 2011

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 6 aprile 2011 - n. IX/1534

Recepimento dell'accordo del 29 ottobre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

LA GIUNTA REGIONALE



- di mantenere in capo a Regione Lombardia, attraverso la **Direzione Generale Sanità, il ruolo di Autorità per i controlli sul REACH**, con funzioni di programmazione, coordinamento e raccordo istituzionale con l’Autorità competente nazionale – Ministero della Salute;
- di individuare nelle **Aziende Sanitarie Locali**, cui spettano ai sensi della l.r. 33/09 il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose, **le articolazioni territoriali che effettuano il controllo ufficiale,**



Piano nazionale 2011

- **10 controlli REF1** effettuati dal Ministero Salute, in collaborazione con le ASL/USSL territorialmente coinvolte
- **47 controlli REF 1 e 43 REF 2** effettuati direttamente dalle (*alcune*) Regioni

Alcune (poche) sanzioni su art.31 reg. REACH, art.20 D.Lgs. 52/97 e art.15 D.Lgs.65/03



Piano Nazionale 2012

- **18 controlli REF1**
- **149 controlli REF 2**
- **24 controlli nell'ambito Dlgs 81/08**

effettuati dalle Regioni e PPAA, tramite le ASL/USL territorialmente coinvolte

21 sanzioni su artt. 6, 31 e 37 REACH, artt.17 e 15 D.Lgs.65/03, artt. 4 e 40 CLP



Rendicontazione 2012 in Regione Lombardia

n. controlli secondo REF1	n. controlli secondo REF2	n. sanzioni irrogate	Articoli sanzionati
4	21	7	art. 31 par. 6 REACH (3); art. 31 par. 7 REACH (2); art. 31 par. 9 REACH (1); art. 40 CLP (1)



Piano Nazionale 2013

si è mosso su tre direttrici:

1. adesione al progetto REACH en Force 3 (REF3)
2. attività di controllo eseguite mediante metodologia REF 1 e/o REF 2;
3. attività di indagine (segnalazioni provenienti da ECHA, SM, ecc)



Rendicontazione 2013 in Regione Lombardia

44 controlli documentali di cui 8
su segnalazione di ECHA

221 sostanze - 42 SDS

65 miscele – 65 SDS

31 articoli – 31 controlli analitici



Sanzioni

9 su art. 31 REACH

2 su art. 4 CLP

2 su art. 17 CLP

1 su art. 40 CLP

1 su art. 9 D.Lgs 65/03

2 su art. 18 D.lgs 65/03



Piano Nazionale 2014

1. Adesione Progetto REACH en Force 3
– 2° fase;
2. Controlli progetti REACH en Force 1
e/o REF 2 e restrizioni (allegato XVII);
3. Controlli a seguito di segnalazioni
(Attività di indagine).



Il Laboratorio di approfondimento Rischio Chimico

Principali documenti



Linee guida per l'effettuazione dei controlli programmati

*Linee guida per effettuazione dei controlli dai
Reg. REACH e CLP (d.d.g. 10009 del
28.10.2011)*

*Metodologia di selezione delle imprese
oggetto di controllo di conformità circa
l'applicazione dei Reg. REACH e CLP
(d.d.g. 4398 del 21.05.2012)*





Regione Lombardia

DECRETO N° 4398

Del 21-05-2012

Identificativo Atto n. 264

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

METODOLOGIA DI SELEZIONE DELLE IMPRESE OGGETTO DI CONTROLLO DI
CONFORMITÀ CIRCA L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP

INDICATORE	1) Importazione di sostanze		2) Fabbricazione di sostanze		3) Tonn/ anno		4) Importazione di miscele		5) Importazione/fabbricazione di miscele		6) Tonn/ anno		7) Destinazione uso		Totale	Graduatoria imprese prioritarie	
	cod.	SI/NO	pt 5/0	CLP	pt 0/10	> 1000	pt 0/10	SI/no	pt 0/20	CLP	pt 0/35	> 1000	pt 0/10				pt 0/10
I									non pericoloso, r 52/53					consumatori	10	10	8
B									xn f, R 11,36/38, 48/20 r 63 R 65 R 66 R 67	35				industriale		35	7
E									Xi r 36/38 R43 R52/53 R10 R67, numerosi non pericolosi	35				industriale		35	7
N									F, X n, R 11, 66 67 63 20/21 38 65 42 10	35				industriale		35	7
V									Xn R 10 20/21 36/38 43 66	35				industriale		35	7
D									Cat 3 , Xn, R52/53, infiammabile, nocivo, pericoloso per l'ambiente, irritante	35				industriale		35	7
H									Xi r 10 36 43 52/53 66 67 36/38 37	35	1000	10		industriale		45	6
F				Non Classificato		1000	10		Xn, F r 63, 43 48/20 20/21 36/38 67 65 11	35				industriale		45	6
R	SI	5	np	10					T N Xn Xi N R10, 52/53 65, 20/21	35	1000	10		industriale		60	5
L	SI	5	F R11 Xi R36 66 67 10	10	1000	10			Carc cat 3 R 40 R 11 /Xi R36/37/38 43	35				industriale		60	5
M	SI	5	F, Xi, N R 42 43,36, 51/53 R 67 H 336 319 317 319 315	10					Canc Repr cat 3 Xn Xi R 48/20 65 R 38 67	35	1000	10		industriale		60	5
G	SI	5	h 336,304, 310, 350, 340	10	1000	10			h 336,304, 310, 350, 340 , 315 361	35				industriale		60	5
P							SI	20	NO	35	>1000	10		industriale		65	4
A			H 302, 332, 312, 373, 360	10	1000	10			mutageno ca 2 , Tox per riprod. Cat 2	35	1000	10		industriale		65	4
S							SI	20	canc cat 3 Xi R 41 10, 20/21/22 36/38 66 67 52/53	35	1000	10		industriale		65	4
K	SI	5	C, R 22 35 43 52/53 41	10	1000	10			Xi R 43 36/37/38 T+	35	1000	10		industriale		70	3
C							SI	20	np Xn 48/20 11 63 65 66	35	1000	10		consumatori	10	75	2
U	SI	5	R 36/38 - 43 51/53 50/53	10			SI	20	dichiarati pericolosi ma senza classificazione	35	1000	10		industriale		80	1



Linee guida per l'effettuazione dei controlli non programmati

Linee guida per la gestione delle segnalazione di non conformità ai Reg. REACH e CLP (d.d.g 5028 del 7.06.2012)





Regione Lombardia

DECRETO N° 5028

Del 7-6-2012

Identificativo Atto n. 291

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITÀ AI
REGOLAMENTI REACH E CLP

Indicazioni operative

FAQ sui controlli previsti dai Reg. REACh e CLP (versione 1.0)

Indicazioni operative per l'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte in materia di sostanze chimiche (d.d.g. 10464 del 20.11.2012)





Regione Lombardia

Sanità

***FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SUI CONTROLLI PREVISTI DAI
REGOLAMENTI REACH E CLP IN
LOMBARDIA
(versione 1.0)***





Regione Lombardia

DECRETO N° 10464

Del 20/11/2012

Identificativo Atto n. 546

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DISPOSTE IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE

Il Laboratorio di approfondimento Rischio Chimico

quinquiennio 2014 - 2018



- E' importante integrare al meglio la valutazione del rischio chimico, effettuata da parte delle aziende ai sensi del D.Lgs 81/2008,
- Gli aspetti operativi rivestono assoluta rilevanza in ordine alla riorganizzazione ed aggiornamento delle attività di ispezione e vigilanza sul territorio del sistema della prevenzione.



Obiettivo affidato al laboratorio ***“versante produttivo”***

fare il punto sulla qualità della valutazione del rischio chimico effettuata da parte delle aziende, ai sensi del DLgs 81/2008, esaminando ed integrando l'evoluzione della materia in seguito all'attuazione dei Regolamenti Europei n.1907/2006 (REACH), n. 1272/2008 (CLP) e n. 453/2010 (SDS)



Obiettivo affidato al laboratorio ***“versante prevenzione e controllo”***

indirizzare e supportare il sistema della prevenzione favorendo il massimo livello di integrazione tra le numerose professionalità necessarie agevolando il supporto specialistico delle UOOML e dei CAV che dispongono di adeguato know-how da fornire al territorio verso i compiti di controllo previsti dai regolamenti secondo specifiche esigenze che le ASL riterranno necessarie, mantenendo quel ruolo di vigilanza che loro compete in forza dell'organizzazione del servizio sanitario regionale.



Decreto sanzioni CLP

DLGS 189/2011

Sanzioni amministrative: 3.000 – 90.000

Sanzioni penali: arresto fino a tre mesi/ ammenda
40.000 -150.000

Soggetti: il fornitore, il fabbricante, importatore o
l'utilizzatore a valle, il produttore di articoli, chiunque

Procedure legge 689/81

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta



Grazie per l'attenzione

[www.regione.lombardia.it/prevenzion
e/sicurezza chimica](http://www.regione.lombardia.it/prevenzion
e/sicurezza_chimica)

cristina_capetta@regione.lombardia.it

